

044 Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione- Dlgs 14/2019 (Art. 161 (Domanda di concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 44 Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 (Art. 161 (Domanda di concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 44 Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione.

1. Il debitore può presentare la domanda di cui all'articolo 40 con la documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi. In tale caso il tribunale pronuncia decreto con il quale:

a) fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;

b) nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f);

c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;

d) ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a).

044 Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione- Dlgs 14/2019 (Art. 161 (Domanda di concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

2. Il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini adottato ai sensi del comma 1, lettera a), quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d).

3. I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d) non sono soggetti a sospensione feriale dei termini.

- - - - -

«Art. 44. (Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione) (1)

1. Il tribunale, su domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata, pronuncia decreto con il quale:

a) se richiesto, fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure gli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1;

b) nel caso di domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f);

c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;

d) in caso di nomina del commissario giudiziale, ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1. lettera a).

2. Il tribunale, su segnalazione del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini quando accerta una delle situazioni di cui al comma

044 Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione- Dlgs 14/2019 (Art. 161 (Domanda di concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1, lettera b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d).

3. I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d) non sono soggetti a sospensione feriale dei termini.

4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, il tribunale può nominare un commissario giudiziale; la nomina del commissario giudiziale deve essere disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

5. Per le società, la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti e la domanda di concordato preventivo devono essere approvate e sottoscritte a norma dell'articolo 265.

6. Gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese insieme al piano e all'attestazione e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione.».

(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:

Art. 7 Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

5. L'articolo 44 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 è sostituito integralmente dal Dlgs n. 147/2020.

Precedente formulazione |green

Art. 44 (Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione)

1. Il tribunale, su domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata, pronuncia decreto con il quale:

a) se richiesto, fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la

044 Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione- Dlgs 14/2019 (Art. 161 (Domanda di concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure gli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1;

b) nel caso di domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f);

c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;

d) in caso di nomina del commissario giudiziale, ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a).

2. Il tribunale, su segnalazione del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d).

3. I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d) non sono soggetti a sospensione feriale dei termini.

4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, il tribunale può nominare un commissario giudiziale; la nomina del commissario giudiziale deve essere disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

5. Per le società, la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti e la domanda di concordato preventivo devono essere approvate e sottoscritte a norma dell'articolo 265.

6. Gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese insieme al piano e all'attestazione e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione.

044 Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione- Dlgs 14/2019 (Art. 161 (Domanda di concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

modifiche |blue

Art. 44 Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione

1. Il tribunale, su domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata, pronuncia decreto con il quale:

a) se richiesto, fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, di non oltre sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, oppure gli accordi di ristrutturazione dei debiti;

b) nel caso di domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f);

c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;

d) in caso di nomina del commissario giudiziale, ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1. lettera a);

e) ordina l'iscrizione immediata del provvedimento, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese.

2. Il tribunale, su segnalazione del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore ed i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d).

044 Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione- Dlgs 14/2019 (Art. 161 (Domanda di concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

3. I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d) non sono soggetti a sospensione feriale dei termini.

4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, la nomina del commissario giudiziale deve essere disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

5. Per le società, la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti e la domanda di concordato preventivo devono essere approvate e sottoscritte a norma dell'articolo 265.

6. Gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione.

precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 161 (Domanda di concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.

Il debitore deve presentare con il ricorso:

- a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
- e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della

044 Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione- Dlgs 14/2019 (Art. 161 (Domanda di concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

proposta; in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.

Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152.

La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172.

L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3,; si applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18.

Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.

Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori.

La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, primo comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma del presente articolo è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[Compenso del professionista attestatore – Cass. n. 14050/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - Compenso del professionista attestatore - Attestazione negativa - Relazione sintetica - Liquidazione del compenso in misura ridotta a quella contrattualmente stabilita - Ammissibilità. In tema di concordato

[Divieto di azioni esecutive - Portata – Cass. n. 13514/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - effetti - per i creditori - Concordato preventivo - Divieto di azioni esecutive - Portata - Vendita della quota del socio moroso ex art. 2466 c.c. - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie. Società - di capitali - società a

[Concordato preventivo - Sindacato del tribunale – Cass. n. 13224/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Concordato preventivo - Sindacato del tribunale - Fattibilità giuridica e fattibilità economica - Pagamento della soglia minima dei creditori chirografari - Requisito ulteriore - Fattispecie. In tema di concordato preventivo, il

[Concordato preventivo - Cass. n. 10982/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - condizioni - Concordato preventivo- Attivo- Contratto preliminare- Esclusione- Ragioni. In tema di concordato preventivo, il contratto preliminare d'acquisto stipulato dall'imprenditore istante non costituisce in sé

[Concordato preventivo - Indennizzo dovuto per lo scioglimento del contratto preliminare - Cass.](#)

044 Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione- Dlgs 14/2019 (Art. 161 (Domanda di concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

[n. 26568/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Dlgs_14_2019_art_097 - Indennizzo dovuto per lo scioglimento del contratto preliminare ai sensi dell'art. 169-bis l.fall. - Natura di credito concorsuale - Sussistenza - Prededuzione - Esclusione - Ragioni. In tema di concordato preventivo, il credito

[Concordato preventivo - Autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento del contratto pendente Cass. n. 26568/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento del contratto pendente ex art. 169-bis l.fall. - Presupposto - Contatto non interamente eseguito da entrambe le parti - Necessità - Fattispecie. In tema di concordato preventivo

[Concordato preventivo - Scioglimento del contratto preliminare - Cass n. 26568/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Scioglimento del contratto preliminare ai sensi dell'art. 169- bis l.fall. - Controversia sulla sussistenza o sulla quantificazione dell'indennizzo - Giudizio ordinario di cognizione - Necessità - Potere del giudice delegato di

[Concordato preventivo - Piano concordatario - Cass. n. 26568/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Piano concordatario - Contenuto - Domanda di autorizzazione allo scioglimento dei contratti pendenti ex art. 169-bis l.fall. - Rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto - Necessità - Violazione

[Concordato preventivo con riserva - Cass. n. 25445/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - Concordato preventivo con riserva - Decreto che concede termine ex art. 161 l.fall. - Reclamo alla corte d'appello - Rigetto - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione. In tema di concordato

[Confisca diretta o per equivalente - Cass. n. 24326/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - Art. 12 bis comma 1, del d.lgs. n.74 del 2000 - Confisca diretta o per equivalente - Sequestro preventivo sopravvenuto alla proposizione di domanda di concordato preventivo - Opponibilità ai creditori

[Credito del professionista per la predisposizione della relazione ex art. 161, comma 3, l.fall. – Prededuzione - Cass. n. 13596/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Concordato preventivo - Successiva dichiarazione di

044 Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione- Dlgs 14/2019 (Art. 161 (Domanda di concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

fallimento - Credito del professionista per la predisposizione della relazione ex art. 161, comma 3, l.fall. -

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo – Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 7117 del 12/03/2020 \(Rv. 657492 - 01\)](#)

“Preconcordato” ex art. 161, comma 6, l.fall. - Natura - Funzione - Documentazione della domanda - Diritto dell'imprenditore al termine per la presentazione - Sussistenza - Limiti. Il cd. preconcordato ex art. 161, comma 6, l.fall. costituisce una mera opzione di sviluppo del concordato,

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - adunanza dei creditori – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2424 del 04/02/2020 \(Rv. 657224 - 01\)](#)

Concordato preventivo - Approvazione della proposta - Regime successivo al d.l. n. 35 del 2005 - Suddivisione dei creditori in sole due classi - Maggioranza necessaria - Unanimità - Fondamento. In tema di concordato preventivo la proposta è approvata solo se riporta il voto favorevole dei

[Impugnazioni civili - cassazione \(ricorso per\) - provvedimenti dei giudici ordinari \(impugnabilità\) - provvedimenti in materia fallimentare - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29912 del 18/11/2019 \(Rv. 655637 - 01\)](#)

Concordato preventivo c.d. "in bianco" - Autorizzazione ex art. 161, comma 7, l.fall. al compimento di atto urgente di straordinaria amministrazione - Reclamo - Pronuncia anche sull'atto "a valle" - Ricorribilità per cassazione - Fondamento - Fattispecie. In materia di concordato preventivo c.d.

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 27200 del 23/10/2019 \(Rv. 655352 - 01\)](#)

Domanda di concordato preventivo con riserva - Rinuncia dell'istante - Richiesta di fallimento depositata dal P.M. - Ammissibilità - Ragioni. La rinuncia alla domanda di concordato preventivo con riserva, formulata dal debitore nel corso della fase di ammissione al procedimento, non impedisce al

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - ammissione al passivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 25471 del 10/10/2019 \(Rv. 655349 - 01\)](#)

Domanda di concordato preventivo con riserva - Dichiarazione di inammissibilità - Fallimento del proponente - Credito del professionista per la redazione della relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano per l'ammissione al concordato - Prededucibilità -

044 Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione- Dlgs 14/2019 (Art. 161 (Domanda di concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 25458 del 10/10/2019 \(Rv. 655347 - 01\)](#)

Revoca dell'ammissione - Atti di frode - Requisiti - Fatti taciuti o non adeguatamente e compiutamente esposti - Valenza anche solo potenzialmente decettiva - Fattispecie. In tema di concordato preventivo, rientrano tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 22382 del 06/09/2019 \(Rv. 655027 - 02\)](#)

Proposta di concordato - Clausola di esdebitazione dei fideiussori - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni. Nel concordato preventivo la proposta del debitore non può contenere una clausola che preveda l'estensione dell'effetto esdebitatorio del concordato anche ai fideiussori in caso di omologa

[Prescrizione civile - decorrenza - Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 20642 del 31/07/2019 \(Rv. 654669 - 01\)](#)

Impedimenti soggettivi e ostacoli di fatto - Idoneità ad impedire la decorrenza della prescrizione - Esclusione - Ammissione del debitore al concordato preventivo - Irrilevanza - Fattispecie. L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - annullamento e risoluzione - Corte Cassazione, Sez. 1 , Sentenza n. 20652 del 31/07/2019 \(Rv. 654772 - 01\)](#)

Concordato preventivo con cessione dei beni - Risoluzione ex art. 186 l.fall. - Condizioni - Inadempimento di non scarsa importanza - Valutazione - Percentuale di soddisfacimento indicata dal debitore - Rilevanza. Il concordato preventivo con cessione dei beni deve essere risolto, a norma dell'

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 15094 del 31/05/2019 \(Rv. 654270 - 01\)](#)

Domanda di concordato preventivo e istanza di fallimento - Rapporto di continenza - Omessa riunione dei procedimenti - Conseguenze - Dichiarazione di fallimento - Nullità - Esclusione - Condizioni. Tra la domanda di concordato preventivo e l'istanza di fallimento ricorre un rapporto di continenza

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - ammissione al passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 14713 del 29/05/2019 \(Rv. 654268 - 01\)](#)

Concordato preventivo con riserva - Crediti sorti per effetto di atti legalmente compiuti - Fallimento del proponente - Prededucibilità - Condizioni. I crediti di terzi, scaturenti da atti legalmente compiuti dall'imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato con riserva, sono

044 Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione- Dlgs 14/2019 (Art. 161 (Domanda di concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - ammissione al passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 14713 del 29/05/2019 \(Rv. 654268 - 01\)](#)

Concordato preventivo con riserva - Crediti sorti per effetto di atti legalmente compiuti - Fallimento del proponente - Prededucibilità - Condizioni. I crediti di terzi, scaturenti da atti legalmente compiuti dall'imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato con riserva, sono

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 14713 del 29/05/2019 \(Rv. 654268 - 02\)](#)

Concordato preventivo con riserva - Atti legalmente compiuti - Autorizzazione del tribunale - Ordinaria o straordinaria amministrazione - Distinzione - Necessità - Criteri. Dopo la presentazione di una domanda di concordato con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 7, l.fall., l'imprenditore può

[Fallimento ed altre procedure concorsuali – concordato preventivo - ammissione – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 14713 del 29/05/2019 \(Rv. 654268 - 03\)](#)

Concordato preventivo con riserva - Atti legalmente compiuti dall'imprenditore - Ordinaria o straordinaria amministrazione - Informazioni sul tipo di proposta che si intende presentare - Necessità - Conseguenze. Per valutare la natura di ordinaria o straordinaria amministrazione degli atti

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13261 del 16/05/2019 \(Rv. 653772 - 01\)](#)

Locazione infranovennale - Difetto di autorizzazione del tribunale - Revoca dell'ammissione al concordato preventivo - Atto di straordinaria amministrazione - Accertamento - Criteri. La locazione infranovennale di un immobile senza l'autorizzazione del tribunale, nel corso della procedura di

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori \(rapporti con l'azione revocatoria ordinaria\) - azione revocatoria fallimentare – Cass. n. 8970/2019](#)

Fallimento dichiarato in consecuzione del concordato preventivo - Revocatoria fallimentare - Regime precedente alla novella dell'art. 69-bis, comma 2, l.fall - Termine per la proposizione dell'azione - Decorrenza - Decreto di ammissione - Fondamento. Nell'ipotesi di fallimento dichiarato in

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7577 del 18/03/2019 \(Rv. 653229 - 01\)](#)

Concordato preventivo con riserva - Termine per presentare la proposta - Deposito della proposta - Documentazione ex art. 161 l.fall. - Integrazione successiva - Ammissibilità -

044 Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione- Dlgs 14/2019 (Art. 161 (Domanda di concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Fattispecie. In tema di concordato preventivo, il debitore che dopo la domanda di ammissione al concordato con riserva

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5653 del 26/02/2019 \(Rv. 652813 - 01\)](#)

Domanda di concordato - Regolarità e attendibilità delle scritture contabili - Controllo del tribunale - Esclusione - Attestazione del professionista - Verifica completezza dati aziendali e criteri di giudizio - Ammissibilità. In tema di concordato preventivo, nel valutare l'ammissibilità della

[046 Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo - Dlgs 14/2019 -Art. 161 \(Domanda di concordato\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 46 Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (Dlgs 14/2019 -Art. 161 (Domanda di concordato). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) Articolo vigente |red Come modificato

[044 Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione- Dlgs 14/2019 \(Art. 161 \(Domanda di concordato\) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267\)](#)

Art. 44 Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 (Art. 161 (Domanda di concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) Art. 44 Accesso al concordato preventivo e

[046 Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo - Dlgs 14/2019 -Art. 161 \(Domanda di concordato\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 46 Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (Dlgs 14/2019 -Art. 161 (Domanda di concordato). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) Art. 46 Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo 1. Dopo il

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30539 del 26/11/2018 \(Rv. 651878 - 01\)](#)

Rapporti tra procedimento prefallimentare e domanda di concordato preventivo - Impossibilità di dichiarare il fallimento indipendentemente dall'esito negativo del concordato - Domanda di concordato volta a procrastinare la dichiarazione di fallimento - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 29740 del 19/11/2018 \(Rv. 651487 - 01\)](#)

Termine ex art. 161, comma 6, l. fall. - Decorrenza - "Dies a quo". Nel caso di presentazione della domanda di concordato con riserva, di cui all'art. 161, comma 6, l. fall., come introdotto

044 Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione- Dlgs 14/2019 (Art. 161 (Domanda di concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

dall'art. 33 del d.l. 22 n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, il termine che il
.....

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - decreto d'inammissibilità - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27301 del 26/10/2018 \(Rv. 651445 - 01\)](#)

Decreto di inammissibilità della domanda di concordato - Pendenza dei termini per l'impugnazione - Contestuale dichiarazione di fallimento - Ammissibilità - Fondamento. In pendenza del procedimento di concordato preventivo, il fallimento dell'imprenditore proponente può essere dichiarato

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25210 del 11/10/2018 \(Rv. 651350 - 01\)](#)

Domanda di concordato preventivo presentata allo scopo di differire la dichiarazione di fallimento - Abuso del processo - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie. La domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22785 del 25/09/2018 \(Rv. 650930 - 01\)](#)

Relazione del professionista attestatore - Domanda di compenso - Prova del diligente adempimento - Ammissione del debitore al concordato - Insufficienza - Fondamento. Il professionista al quale sia stato negato, a causa di carenze nella dovuta diligenza, il compenso per la redazione della

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21175 del 24/08/2018 \(Rv. 650169 - 01\)](#)

Controllo demandato al Tribunale in sede di omologazione - Valutazione della realizzabilità della causa concreta della proposta concordataria in tempi ragionevolmente contenuti - Inclusione - Valutazione dei termini di adempimento e dei rischi temporali connessi - Spettanza al ceto creditorio -

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16934 del 27/06/2018 \(Rv. 649698 - 01\)](#)

Concordato fallimentare - Credito del professionista per la redazione di relazione di asseverazione - Liquidazione del compenso - Normativa applicabile - Art. 27 del d.m. n. 140 del 2012 - Esclusione - Art. 21 del d.m. n. 140 del 2012 - Applicabilità - Fondamento. La liquidazione del compenso

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 15435 del 13/06/2018 \(Rv. 649132 - 01\)](#)

044 Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione- Dlgs 14/2019 (Art. 161 (Domanda di concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Concordato "con riserva" riunito al procedimento prefallimentare - Termini per il deposito del piano e della proposta ex art. 161, comma 6, l. fall. - Applicabilità della sospensione feriale - Esclusione. Allorchè il concordato preventivo con riserva sia proposto in pendenza di istanza di

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11958 del 16/05/2018 \(Rv. 648456 - 01\)](#)

Concordato preventivo - Pagamenti di crediti - Difetto di autorizzazione del giudice delegato - Revoca dell'ammissione al concordato preventivo - Automaticità - Esclusione - Accertamento della frode alle ragioni dei creditori - Necessità. Il pagamento non autorizzato di un debito scaduto eseguito

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12017 del 16/05/2018 \(Rv. 649109 - 01\)](#)

Concordato preventivo - Credito del professionista per la predisposizione della relazione ex art. 161, comma 3, l.fall. - Prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall. - Sussistenza - Verifica "ex post" della concreta utilità per la massa - Esclusione. In tema di concordato preventivo, il credito

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 12010 del 16/05/2018 \(Rv. 649108 - 01\)](#)

Legittimazione del P.M. - Richiesta di fallimento depositata dal P.M. dopo l'apertura del procedimento di revoca del concordato - Successiva rinuncia alla domanda di ammissione al concordato - Effetti - Chiusura del procedimento - Esclusione - Conseguenze. La rinuncia alla proposta di concordato

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - ammissione al passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11197 del 09/05/2018 \(Rv. 648453 - 01\)](#)

Proposta di concordato preventivo - Credito incluso nell'elenco di cui all'art. 161, comma 2, lett. b), l.fall. - Successivo fallimento dell'imprenditore - Confessione stragiudiziale - Esclusione. In tema di insinuazione al passivo, l'elenco dei creditori previsto dall'art. 161, comma 2, lett. b)

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - approvazione - omologazione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9378 del 16/04/2018 \(Rv. 648447 - 01\)](#)

Formazione di classi di creditori - Omogeneità delle posizioni giuridiche e degli interessi economici - Esame congiunto dei detti criteri - Necessità - Valutazione in fatto riservata al giudice di merito - Sindacato in sede di legittimità - Limiti. In tema di concordato preventivo, ove intenda

044 Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione- Dlgs 14/2019 (Art. 161 (Domanda di concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9087 del 12/04/2018 \(Rv. 648889 - 02\)](#)

Termine ex art. 162, comma 1, l.fall. - Discrezionalità - Accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l. fall. - Applicabilità - Fondamento. La concessione del termine di cui all'art. 162, comma 1, l.fall., può essere disposta anche in favore del debitore che, sciogliendo la riserva formulata con

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6649 del 16/03/2018 \(Rv. 647760 - 01\)](#)

Rinuncia alla domanda - Dichiarazione di improcedibilità - Richiesta di fallimento del P.M. - Art. 7 l.fall. - Inapplicabilità - Conclusioni orali del P.M. all'udienza - Ammissibilità - Fondamento. Alla richiesta di fallimento formulata dal Pubblico Ministero a seguito della dichiarazione di

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5825 del 09/03/2018 \(Rv. 648570 - 01\)](#)

Sindacato di fattibilità da parte del tribunale - Fattibilità economica - Limiti - Irrealizzabilità "prima facie" del piano - Configurabilità. In tema di concordato preventivo, il tribunale è tenuto ad una verifica della fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5825 del 09/03/2018 \(Rv. 648570 - 02\)](#)

Relazione del professionista attestatore - Controllo del tribunale - Portata - Completezza dei dati e comprensibilità dei criteri di giudizio - Fondamento - Fattispecie. In tema di concordato preventivo, nel valutare l'ammissibilità della domanda, il giudice ha il compito di controllare la

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 5479 del 07/03/2018 \(Rv. 647748 - 01\)](#)

Concordato cd. con riserva - Violazione di regole di natura sostanziale - Conseguenze - Emissione decreto di improcedibilità - Ammissibilità - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento. In tema di concordato preventivo, il tribunale può emettere, nell'ambito del procedimento ex art.

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 1181 del 18/01/2018 \(Rv. 647227 - 01\)](#)

Piano concordatario - Fusione per incorporazione nella società proponente il concordato - Attestazione del professionista - Omessa Valutazione dell'opposizione dei creditori dell'incorporata - Conseguenze - Inammissibilità della domanda. In tema di concordato preventivo, nel caso in cui il piano

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - decreto](#)

044 Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione- Dlgs 14/2019 (Art. 161 (Domanda di concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

[d'inammissibilità - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9574 del 13/04/2017 \(Rv. 643731 - 01\)](#)

Richiesta di fallimento del P.M. - Art. 7 l.fall. - Inapplicabilità - Conclusioni orali del P.M. all'udienza ex art. 162, comma 2, l.fall. - Ammissibilità - Fondamento. Alla richiesta di fallimento formulata dal P.M. ai sensi dell'art. 162, comma 2, l.fall., quale conseguenza dell'inammissibilità

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 5677 del 07/03/2017 \(Rv. 644656 - 01\)](#)

Domanda di concordato preventivo presentata allo scopo di differire la dichiarazione di fallimento - Abuso del processo - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie. La domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3324 del 19/02/2016 \(Rv. 638668 - 01\)](#)

Pagamenti di crediti - Difetto di autorizzazione del giudice delegato - Revoca dell'ammissione al concordato preventivo - Automaticità - Esclusione - Accertamento della frode alle ragioni dei creditori - Necessità. I pagamenti eseguiti dall'imprenditore ammesso al concordato preventivo in difetto

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

REGOLAZIONE DELLA CRISI

044 Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione- Dlgs 14/2019 (Art. 161 (Domanda di concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

REGOLAZIONE DELLA INSOLVENZA